

09 SET. 2009

La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 430 del 08 SET. 2009

Oggetto: Approvazione "Disciplinare per la caccia al cinghiale - Stagione venatoria 2009/10"

L'anno duemila neve il giorno otto del mese di SETTEMBRE
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :

1	Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	-Presidente
2	Avv.	Antonio	BARBIERI	-V.Presidente
3	Dott.	Gianluca	ACETO	-Assessore
4	Ing.	Giovanni Vito	BELLO	-Assessore
5	Avv.	Giovanni	BOZZI	-Assessore
6	Dott.ssa	Annachiara	PALMIERI	-Assessore
7	Ing.	Carlo	FALATO	-Assessore
8	Dott.	Nunzio	PACIFICO	-Assessore	ASSESENTE
9	Geom.	Carmine	VALENTINO	-Assessore

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti.

L' ASSESSORE PROPONENTE: dott. Gianluca Aceto

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale istruita dal sig. Nicola Morelli, Responsabile U.O. Caccia e Pesca, qui di seguito trascritta:

Premesso che l'art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96 stabilisce quale termine perentorio per la pubblicazione del Calendario Venatorio Regionale la data del 15 giugno.

Preso atto che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 1227 del 10/07/2009 esecutiva, ha approvato il Calendario venatorio per l'annata 2009/10 (*allegato I*), avente validità sull'intero territorio regionale.

Considerato che tale Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note attraverso un appropriato manifesto.

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale nella seduta del 07/09/2009, in merito alla suddetta regolamentazione (*allegato II*).

Ritenuto necessario approvare il "Disciplinare di Caccia al Cinghiale per l'annata venatoria 2009/10 (*allegato III*)

SI PROPONE

- Di approvare il Disciplinare per l'esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2009/10, così come indicato nell'allegato "III".
- Di disporre che al suddetto Disciplinare venga data la massima diffusione ai Comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.

- Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li, _____

IL DIRIGENTE SETTORE
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE
TERRITORIO RURALE E FORESTALE
(*arch. Elisabetta Cuoco*)

- Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

li, _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(*dott.ssa Filomena Lazazzera*)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore, dott. Gianluca Aceto

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva il Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2009/10, come da allegato "III".
2. Di disporre che al suddetto disciplinare venga dato la massima diffusione ai Comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.
3. Di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Amello Cimitile)

N. 505 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

09 SET. 2009

Benevento,

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09 SET. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T. U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li, 28 SET. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del T.U. -D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, il giorno

20 SET. 2009

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. del

Benevento li, 28 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per:

- SETTORE Attività Produttive - Sviluppo 870 10.9.09 Attività Produttive - Agricoltura
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____

Conf. Spagnolo



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

Oggetto: Approvazione “Disciplinare per la caccia al cinghiale - stagione venatoria 2009/10”.

Premesso che l’art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96 stabilisce quale termine perentorio per la pubblicazione del Calendario Venatorio Regionale la data del 15 giugno.

Preso atto che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 1227 del 10/07/2009 esecutiva, ha approvato il Calendario venatorio per l’annata 2009/10 (*allegato I*), avente validità sull’intero territorio regionale.

Considerato che tale Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l’esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note attraverso un appropriato manifesto.

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale nella seduta del 07/09/2009, in merito alla suddetta regolamentazione (*allegato II*).

Ritenuto necessario approvare il “Disciplinare di Caccia al Cinghiale per l’annata venatoria 2009/10 (*allegato III*)”

SI PROPONE

- di approvare il Disciplinare per l’esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l’annata venatoria 2009/10, così come indicato nell’allegato “III”.
- Di disporre che al suddetto Disciplinare venga data la massima diffusione ai Comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.

IL RESPONSABILE U.O.
(Nicola Morelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE
(arch. Elisabetta Cuoco)



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2009-2010

L'Assessore per l'Agricoltura On. Gianfranco Nappi

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 1996 n. 8 che stabilisce i principi generali e le disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia in Campania;

VISTA la Legge Regionale 15/2002, art. 49;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, art. 30;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1227 del 10 luglio 2009;

RENDE NOTO

L'esercizio venatorio per l'annata 2009/2010, ai sensi dell'art. 49, della L.R. 15/2002, e dell'art. 16 L. R. 8/1996 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia programmata ed è così disciplinato:

Nei giorni **3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2009** è consentito l'esercizio venatorio alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*) ed alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), per quest'ultima soltanto da appostamento temporaneo. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.

Dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2010, per le specie ed i periodi specificati di seguito:

- Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 dicembre 2009: merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*) (in considerazione dei ripopolamenti effettuati); quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*); la data di chiusura per la caccia alle ultime due specie è fissata al 13 dicembre 2009, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art. 18 della L. 157/92. Per la specie quaglia (*Coturnix coturnix*), inoltre, la caccia è interdetta nei giorni 24 e 27 settembre 2009 e nei giorni 1, 4, 8 ed 11 ottobre 2009.
- Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 14 gennaio 2010: fagiano (*phasianus colchicus*) (in considerazione dei ripopolamenti effettuati).
- Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 21 gennaio 2010: beccaccia (scelopax rusticola).
- Specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre 2009: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepore comuni (*Lepus europaeus*) (in considerazione dei ripopolamenti effettuati) e cinghiale (*Sus scrofa*).
- Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2010: colombaccio (*Columba palumbus*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), marzaiola (*Anas querquedula*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), fischione (*Anas penelope*), odone (*Anas acuta*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccone (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), pavoncella (*Vanelus vanellus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*).

Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

CARNIERE GIORNALIERO

- fauna stanziale:** due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, e starna, e con un massimo di una lepore per settimana. Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare all'ISPRA, ex INFPS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO)), Tel. 051/6512111, e-mail: info.lepus@perbole.bologna.it, data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- fauna migratoria:** quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistiche - Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì) se nel corso di una settimana è stata utilizzata anche un'altra giornata venatoria.

Non è consentito cacciare il martedì e venerdì: giorni di silenzio venatorio.

RECIPROCA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si applicano anche sul territorio della Regione Campania. L'osservanza di tali disposizioni sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pemice rossa

- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi;
- fuso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel cacciatore;

- fuso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccone;
- la posta alla beccaccia;
- utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005);

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R. con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e catura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pemice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - costituzione di nuove zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobatas pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dai oculo (*Phalacrocorax aristoteles*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonorae*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie odone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccone (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scelopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanelus vanellus*);
- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Acc. 4450 (I)

La caccia può praticarsi in un'area prima del sorgere del sole e fino al tramonto per ogni specie di selvaggina, con le seguenti eccezioni:

MESE	GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE
SETTEMBRE	1-15	5.37	19.24
	16-30	5.52	18.59
OTTOBRE	1-15	6.07	18.34
	16-25	6.21	18.15
	25-31	5.30	17.03
NOVEMBRE	1-15	5.42	16.51
	16-30	6.00	16.39
DICEMBRE	1-15	6.15	16.35
	16-31	6.26	16.40
GENNAIO 2010	1-15	6.37	16.56
	16-31	6.29	17.14

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono culture in atto, è consentito.

Dal 22 luglio al 31 agosto 2009, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10,00 dalle ore 18,00 alle 20,00.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi; analogamente gli addestratori che ne rilevano la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI", punto 2, lettere h) ed i).

L'uso del cane da ferma è consentito dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Fagiano e Beccaccia, e, esclusivamente lungo i corsi d'acqua, per Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anadidi.

L'uso del cane da seguita è consentito dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2009. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest'ultimo caso anche su selvaggina d'allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare obbligatoriamente entro l'inizio della stagione venatoria. Le medesime informazioni devono essere comunicate con gli stessi termini al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI PROTETTE.

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHÉ DELL'ART. 10 1° COMMA - LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART. 12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N° 8.

È INOLTRE VIETATO L'ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCHIVE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART. 10 COMMA 1. IN CASO DI TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A EURO 206,58 E NON SUPERIORE A EURO 413,17 (COMMA 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

I boschi delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 - comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

È sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, anivole, talpe e ratti;

vinca. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione. Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art.19 comma 8. Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo 2010** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno 2010** i comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino. Le province, entro il **31 luglio 2010**, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo ai fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania relativo alla "dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi" vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R. D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3067/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciatura delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all'art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.353/2000 CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: "ART.423 BIS - (INCENDIO BOSCHIVO) - CHIUNQUE CAIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRI O ALTRI, È PUNTO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI."

INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.032,00 A 10.329,14 EURO: SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO, OVE, INOLTRE, VOLESSE ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL RIGITO DI COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti; secondo l'indice di densità venatoria.

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione collegandosi al Sito WEB www.campaniacaccia.it ovvero presentando istanza cartacea sui modelli disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) con istanza cartacea va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione senza residenza venatoria va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

Ogni cacciatore non potrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria).

L'acquisizione della residenza venatoria ad eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico 0.21965181) - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria.

La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità saranno possibile mediante il collegamento al sito WEB www.campaniacaccia.it. Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste, approvando formalmente e con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi. Gli elenchi dovranno essere resi pubblici sullo stesso sito almeno 24 ore prima della loro validità temporale.

Il numero potenziale di cacciatori che praticano l'attività venatoria (iscritti ed in mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia o per ogni giornata non potrà superare il limite consentito dall'indice di densità venatoria. Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

Napoli, il 1 Agosto 2009

L'ASSESSORE
Gianfranco Nappi

PROVINCIA DI BENEVENTO

POLITICHE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA' MONTANE E RURALI

Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
Servizio Forestazione - Caccia e Pesca

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 24 della legge regionale della Campania n. 8 del 10/04/96 stabilisce quale termine perentorio per la pubblicazione del Calendario Venatorio Regionale, la data del 15 giugno;

Preso atto che la Giunta Regionale della Campania, con propria deliberazione n. 1227 del 10 luglio 2009 esecutiva, approvava il suddetto Calendario Venatorio avente validità sull'intero territorio regionale per la stagione venatoria 2009/2010;

Considerato che il predetto calendario attribuisce la facoltà alle Amministrazioni provinciali di poter regolamentare l'esercizio della caccia al cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. del , esecutiva, relativa all'approvazione del Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per la stagione venatoria 2009/2010.

SENTITO il parere espresso dal C.T.F.V.P. in merito alla suddetta regolamentazione, nella seduta tenutasi in data 7 Settembre 2009;

RENDE NOTO

DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2009/2010

Art. 1 – Finalità e metodo di prelievo

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento. L'obiettivo della Provincia è il mantenimento di nuclei autosufficienti di cinghiali la cui presenza sul territorio deve essere gestita come una risorsa ed allo stesso tempo non deve arrecare danni all'ambiente agricolo.

Le linee guida della gestione faunistica e venatoria del cinghiale in Provincia di Benevento sono definite dalla collaborazione tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia attraverso il suo Comitato di Gestione e Comitato Tecnico faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.).

Pertanto, il prelievo venatorio della suddetta selvaggina potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (**battuta**) a mezzo di squadra regolarmente costituita e secondo i criteri di seguito elencati.

Art. 2 – Periodo e giornate di caccia.

La Caccia al Cinghiale nella provincia di Benevento, così come dispone il Calendario Venatorio Regionale 2009/10 ed il presente Disciplinare, è **consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009**, esclusivamente nelle giornate di **giovedì e domenica**.

LE BATTUTE IN SQUADRA NON POSSONO INIZIARE PRIMA DELLE ORE 9:00.

PERTANTO, E' CONSENTITA NELL'A.C.S. PRATICARE L'ATTIVITA' VENATORIA AGLI ALTRI CACCIATORI DA UN'ORA PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE FINO ALL'INIZIO DELLA BATTUTA DELLA CACCIA AL CINGHIALE, DEBITAMENTE AUTORIZZATA.

Art. 3 – Modalità di ammissione e Registro delle squadre.

La domanda ed il calendario delle battute dovranno essere redatti esclusivamente sull'apposita modulistica (allegati A e B) predisposta e disponibile presso il Servizio Caccia della Provincia di Benevento, sito a Benevento in via C. Ricci - Tel.0824/774837, 0824/774802 -Fax 0824/774834. Presso il suddetto ufficio è istituito il registro delle squadre ammesse ad esercitare la caccia al cinghiale. L'iscrizione delle squadre dovrà essere richiesta, a cura del capo squadra, mediante presentazione di domanda da trasmettere, **al protocollo generale dell'Ente, entro il 21 settembre 2009**, con allegata la seguente documentazione:

- a) calendario delle battute nelle zone prescelte.
- b) fotocopia delle licenze di caccia in corso di validità, delle tasse e della documentazione prevista per l'esercizio venatorio nell'A.T.C. di Benevento;
- c) tesserino regionale di tutti i partecipanti su cui apporre lo specifico timbro riportante la squadra di appartenenza, da vidimare alla consegna delle autorizzazioni.

Art. 4 – Forma di caccia e zone consentite.

La Caccia al Cinghiale può essere praticata su tutto il territorio libero provinciale, ad esclusione dei Parchi regionali del Taburno e del Matese, delle Z.R.C., delle Oasi di protezione della fauna selvatica e di tutte le altre zone di divieto previste dall'art. 21 della L.R. N. 8/1996 e dalla legge n. 353/2000 – art.10, esclusivamente nella forma di "battuta", regolarmente autorizzata dall'Ente Provincia ed effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi.

AREE DI CACCIA SPECIFICA PER LE BATTUTE AL CINGHIALE

N°	COMUNI	Estensione ha
01	AIROLA - MOIANO – DURAZZANO – S. AGATA DE' GOTI	866,39
02	APICE	522,20
03	APOLLOSA - CASTELPOTO - VITULANO	1.343,00
04	BASELICE - COLLE SANNITA - CASTELVETERE VAL FORTORE	2.063,10
05	CASALDUNI - PONTELANDOLFO	350,30
06	CASALDUNI	260,30
07	CASTELFRANCO - MONTEFALCONE VAL FORTORE	818,40
08	CASTELPAGANO	558,30
09	CEPPALONI	768,80
10	CERRETO SANNITA	820,00
11	FAICCHIO - S. SALVATORE TELESINO	832,30
12	FOIANO VAL FORTORE - MONTEFALCONE VAL FORTORE.	1.208,30
13	FRAGNETO L'ABATE	451,60
14	MOLINARA - S. GIORGIO LA MOLARA - S. MARCO DEI CAVOTI	888,10
15	MONTESRACHIO	437,10
16	MORCONE - SASSINORO	1.317,10
17	MORCONE	901,00
18	PADULI	595,10
19	PONTELANDOLFO	1.443,40
20	S. BARTOLOMEO IN GALDO	639,50
21	S. MARTINO SANNITA - S. ANGELO A CUPOLO - S. NICOLA MANFREDI	832,50
22	SOLOPACA	684,60
23	VITULANO - CAUTANO	223,70
24	ARPAISE	165,10
25	CEPPALONI - ARPAISE	595,75
TOTALE		19.614,20

Nel redigere il calendario delle battute di caccia, sull'apposita modulistica indicata all'art. 3, si specifica quanto segue:

- È **OBBLIGATORIO** INDICARE ANCHE UNA SECONDA ZONA ALTERNATIVA A QUELLA PRESCELTA COME PRINCIPALE.
- NON È CONSENTITO INDICARE PIÙ DI DUE GIORNATE CONSECUTIVE PER LA STESSA ZONA.

Art. 5 – Metodi di prelievo venatorio

Il prelievo venatorio della specie cinghiale potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita) e nei giorni prestabiliti.

E' fatto espresso divieto dell'abbattimento occasionale.

Art. 6 – Formazione delle squadre.

Ciascuna squadra per essere validamente costituita dovrà essere composta da un minimo di **20 cacciatori**, battitori inclusi e, per poter effettuare la battuta dovrà avere una consistenza numerica effettiva di almeno **15 elementi**.

I cacciatori dovranno essere regolarmente iscritti nel registro di giornata prima dell'inizio di ogni singola battuta. Requisito indispensabile affinché la squadra possa esercitare la battuta di caccia nella zona assegnata è la presenza, tra i membri della medesima, di un capo squadra e/o di un vice capo squadra.

Il capo squadra e/o il vice capo squadra dovranno obbligatoriamente presenziare ad ogni battuta, garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente Disciplinare.

E' consentita l'iscrizione ai soli cacciatori residenti anagraficamente nella provincia di Benevento; in aggiunta, potranno essere ospitati n. 5 cacciatori non inclusi nell'elenco previsto dall'allegato "A" (residenti anagraficamente anche in altre province e/o regioni, che non pongono limitazioni ai cacciatori sanniti), purché in regola con la documentazione prevista per l'esercizio venatorio nell'A.T.C. di Benevento.

Ogni cacciatore potrà iscriversi ad una sola squadra, per cui non saranno prese in considerazione le richieste che include anche un solo nominativo in più squadre.

Ciascuna squadra, così costituita, non potrà essere modificata nel corso dell'annata venatoria, per cui ogni cacciatore rimarrà vincolato alla propria squadra, fatti salvi casi eccezionali e/o motivi straordinari, previa autorizzazione del competente Settore.

La partecipazione alla battuta di caccia al cinghiale equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia così come stabilito dal Calendario Regionale 2009/10 e dovrà essere annotata sul tesserino regionale.

Il cacciatore iscritto nella squadra regolarmente autorizzata ad effettuare le battute non potrà esercitare alcun altro tipo di caccia né tanto meno abbattere altro genere di selvaggina, nelle giornate previste di giovedì e domenica, ad eccezione della volpe. Per tale motivo, sul tesserino regionale dei cacciatori iscritti verrà apposto uno specifico timbro identificativo riportante la squadra di appartenenza.

Art. 7 – Requisiti delle squadre.

I cacciatori partecipanti alla battuta giornaliera, in numero minimo di 15 unità, dovranno essere opportunamente iscritti, a cura del capo o del vice-capo squadra, nel registro di giornata prima dell'inizio di ogni battuta.

Requisito indispensabile per la partecipazione alla battuta è il possesso, da parte di ciascun cacciatore, di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività venatoria, in corso di validità per la stagione 2009/10 ed in regola con il pagamento delle tasse e dell'iscrizione nell'anagrafica dei cacciatori della Provincia di Benevento.

Affinché la squadra possa iniziare regolarmente le operazioni di caccia nella zona assegnata è indispensabile la presenza del capo o del vice-capo squadra, i quali dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività venatoria, in corso di regolare validità per la stagione 2009/2010;
- b) non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste dall'art. 30 della legge n. 157/92;
- c) non essere incorsi negli ultimi due anni in infrazioni amministrative riguardanti la caccia agli ungulati previste dalle citate leggi n. 157/92 e n. 8/96 e dal Regolamento provinciale.

Art. 8 – Responsabile della battuta

Il capo squadra e/o il vice dovranno obbligatoriamente presenziare ad ogni battuta essendo uno di loro designato quale responsabile della stessa e, in tale funzione, garantire il regolare svolgimento

delle attività ed adempiere tutte le procedure previste dal presente regolamento.

In particolare, egli organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è responsabile:

- a) della regolare redazione del registro di giornata in tutte le sue parti, compreso l'elenco degli ospiti, con capi abbattuti, sesso, peso, capi feriti e capi avvistati (allegato "C");
- b) dell'adeguata apposizione della segnaletica prevista di "Battuta al cinghiale in corso";
- c) del controllo dei partecipanti alla battuta;
- d) dell'utilizzo dei soli registri e schede vidimati dalla Provincia
- e) ***entro quindici giorni dalla data della battuta il responsabile provvede a far pervenire alla Provincia tutte le schede dei partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti all'organizzazione e realizzazione del prelievo, anche a mezzo fax a questo Settore, pena la revoca dell'autorizzazione concessa e successive (telefax n. 0824/774834).***

Art. 9 – Segnalazione

La squadra, regolarmente autorizzata, almeno un'ora prima dell'inizio della battuta dovrà apporre tabelle adeguatamente visibili di avviso di "**BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO**", con l'indicazione del numero identificativo assegnato alla squadra, lungo le vie di accesso al territorio interessato e provvederà a rimuoverle al termine della battuta.

Inoltre, l'inizio e la fine delle operazioni di caccia dovrà essere segnalata con un avviso acustico (es. **cornio**) udibile in tutta la zona interessata.

Art. 10 – Rilascio autorizzazioni

Il Servizio Forestazione, Caccia e Pesca della Provincia di Benevento assegnerà, ad ogni squadra risultante regolarmente e validamente costituita, una località di operatività per ogni giornata venatoria utile, denominata "A.C.S. – Area di Caccia Specifica".

La partecipazione alla battuta di caccia equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia consentita dal Calendario Regionale e dovrà essere annotata sul Tesserino Regionale.

Le autorizzazioni (**allegato D**) per l'esercizio della caccia al cinghiale verranno rilasciate entro il 30 settembre 2009 o comunque in tempo utile per lo svolgimento delle battute, dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura, previo parere del Responsabile del Servizio Forestazione, esclusivamente alle squadre che hanno fatto pervenire domanda nei termini previsti ed utilizzando i modelli all'uopo predisposti.

Tali autorizzazioni saranno corredate della planimetria dettagliata delle A.C.S. prescelte, opportunamente individuate secondo i confini naturali del territorio interessato.

L'autorizzazione, in possesso del capo o del vice-capo squadra, dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli Organi preposti.

L'assegnazione delle aree di caccia, fermo restando il principio di attribuire la zona prescelta da ciascuna squadra, avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) **residenza anagrafica dei singoli cacciatori iscritti alle squadre;**
- b) **valutazione delle autorizzazioni rilasciate nelle precedenti annualità in A.C.S. specifiche;**
- c) rotazione delle zone e, nei casi in cui la stessa viene scelta da più squadre, assegnazione mediante sorteggio;
- d) assegnazione di almeno 1/3 del numero massimo di battute nella medesima zona, alla squadra la cui maggioranza dei componenti (50% + 1) risiede anagraficamente nei comuni interessati, al fine di legare quanto più possibile i cacciatori al proprio territorio;

Si precisa che l'assegnazione del tetto massimo di 1/3, pari a 9 giornate di caccia, sarà così concessa:

- le 9 giornate saranno distribuite per l'intero periodo di caccia - ottobre/dicembre - con massimo 3 autorizzazioni mensili;
- le 9 giornate di caccia da assegnare ai residenti saranno ulteriormente suddivise in base al numero di squadre aventi diritto e al numero di zone per ciascun comune;
- abbinamento di più squadre nel caso in cui il territorio si presenti sufficientemente esteso o disponendo eventuali cambi di zone se le condizioni lo consentano.

Art. 11 – Carniere giornaliero e complessivo.

Il carniere giornaliero è quello stabilito da Calendario Venatorio 2009/10 della Regione Campania: l'abbattimento di ciascun selvatico verrà attribuito dal capo cacciarella ad uno dei partecipanti alla battuta, il quale provvederà ad annotarlo sul tesserino regionale. Il numero complessivo dei capi abbattuti per ogni squadra durante l'annata venatoria non potrà essere maggiore del doppio dei componenti della squadra.

Art. 12 – Mezzi di caccia, divieti ed obblighi.

Le armi consentite per la battuta di caccia al cinghiale sono quelle previste dall'art. 13 della legge n. 157/92 e dall'art. 20 della legge regionale n. 8/1996.

Ferme restando le norme di cui alle suddette leggi ed alle disposizioni del presente Disciplinare, si stabilisce:

- E' vietata l'abbattimento di cinghiali nati nell'anno (striati).
- E' vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;
- E' vietato l'uso e la detenzione di munizioni spezzate nonché l'utilizzo di radio rice-trasmittenti per uso venatorio.
- E' vietato l'abbattimento, durante lo svolgimento della battuta, di qualsiasi altra specie faunistica ad eccezione della volpe;
- E' vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani da parte dei conduttori.
- E' vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia: le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria.
- E' vietato ai cacciatori iscritti nel Registro delle squadre utilizzare cani segugi nelle aree di caccia di cui all'art. 4, nei giorni antecedenti lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale.
- E' obbligatorio l'apposizione di segnaletica delimitante il territorio oggetto della battuta, secondo le modalità indicate nel precedente art. 8;
- E' obbligatorio per tutti i partecipanti, al fine di ridurre gli incidenti, indossare indumenti di facile individuazione (giubbini fosforescenti).

Art. 13 – Sanzioni e prescrizioni

Le infrazioni derivanti dal mancato rispetto del presente Disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia (art. 30 e 31 della legge n. 157/92 e art. 31 e 32 della legge regionale n. 8/96), a seconda della gravità dell'infrazione commessa, comporterà anche l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- **Sospensione del singolo cacciatore dalla caccia al cinghiale fino ad 3 anni;**
- **Revoca delle A.C.S. assegnate per il resto della stagione venatoria;**
- **Cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dal registro provinciale per la stagione in corso.**

Nel raccomandare a tutti i partecipanti che la caccia al cinghiale dovrà essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, si invita ad adottare la massima prudenza ed ogni cautela atta a scongiurare eventuali danni alla pubblica e privata incolumità.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria.

Benevento, settembre 2009

firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)

firmato

IL DIRIGENTE
(arch. Elisabetta Cuoco)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive-Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

SERVIZIO FORESTAZIONE

U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO (11)

VERBALE n. 07

L'anno duemilanove, il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 16.30, presso la sede del Settore Attività Produttive-Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura della Provincia di Benevento, si è riunito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, per discutere il seguente O.d.G.

1. -DISCIPLINARE CACCIA AL CINGHIALE ANNO 2009/2010 -

01	PROVINCIA	Crisci	Antonio	<i>Antonio Crisci</i>
02	PROVINCIA	Castellucci	Antonio	<i>Antonio Castellucci</i>
03	E.N.C.I.	Cantoro	Antonio	<i>Antonio Cantoro</i>
04	SPAPA-CEPICA	Ciervo	Vincenzo	<i>Vincenzo Ciervo</i>
05	STAPP	Procaccini	Giuseppe	ASSENTE
06	A.N.L.C.	Parente	Paride	<i>Paride Parente</i>
07	A.N.U.U.	Cesare	Serino	<i>Serino Cesare</i>
08	ARCI CACCIA	Panarese	Giuseppe	<i>Giuseppe Panarese</i>
09	ENALCACCIA	Buonanno	Michele	<i>Michele Buonanno</i>
10	E.P.S.	Venditti	Filippo	<i>Filippo Venditti</i>
11	F.I.D.C.	Catalano	Clorindo	<i>Clorindo Catalano</i>
12	ITALCACCIA	Girolamo	Luigi Rocco	<i>Luigi Rocco Girolamo</i>
13	EKOCLUB	Ricciardi	Maurizio	<i>Maurizio Ricciardi</i>
14	E.N.P.A.	Bianco	Fernando	<i>Fernando Bianco</i>
15	W.W.F.	Tedeschi	Costantino	<i>Costantino Tedeschi</i>
16	A.N.T.A.	Vetrone	Maurizio	<i>Maurizio Vetrone</i>
17	L.I.P.U.	Stefanucci	Marcello	<i>Marcello Stefanucci</i>
18	LEGAMBIENTE	Fasano	Grazia	ASSENTE
19	Conf. Italiana Agricoltori	Luongo	Luigi	ASSENTE
20	Conf. Gen. Agricoltura	Girardi	Luigi	<i>Luigi Girardi</i>
21	Coldiretti	Tufo	Filippo A.	<i>Filippo A. Tufo</i>
22	PROVINCIA	Di Martino	Vincenzo	<i>Vincenzo Di Martino</i>

CODICE CONFORME ALL'ORIGINALE
08 SET. 2009

IL RESPONSABILE
[Signature]

[Handwritten mark]

Il Presidente candidato le prescrive
del numero legale di chiazze e fette
le adde -

Pone la parola al dr. Castellucci -

Lo steno d'ordine ^{che} prescrive per la CPU

il sig. Amecchiavero Franco al quale

consegue le deleghe del sig. Stefanes

Stefano che si legge al presente verbo

le -

Il dr. Castellucci pone a direttore

dell'argomento posto all'ordine

del giorno relativo al dispendio

nono dello stesso ed esclude per

l'anno 2009/2010 il quale deve

essere sottoposto all'efficienza

del Consiglio -

Copia conforme
all'originale

Joas

Il Responsabile del Servizio Formazione
referisce i presenti che la Provincia
ha intenzione di approvare un rego-
lamento per la disciplina dello
cesso al cingolo.

Esprime il nuovo disciplinare sul
Cesolo articolo precedente.

He provvede a stabilire che le zone
per lo cesso al cingolo sono di circa
25 e sono diminuite per la frequ-
za degli incidenti in determinate zone.

Dopo l'esecuzione degli ordini
di cessare di cingere il discipli-
nare, il Cesolo avanzato
alcune versioni da apporre
allo stesso regolamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO
ALLEGATO
2009

IL RESPONSABILE
[Signature]

l'ammontare delle squadre (art. 6),
i requisiti delle squadre (art. 7), il
responsabile delle sottiglie e le sua
levare (art. 9).

Quello il comitato propone di sospendere
il ruolo essere dello essere al inglese
fu o tre anni in caso di violare.
La proposta è approvata.



In assenza di altre proposte si pone all'ordine
del giorno del discutere per lo essere al inglese
grazie variazione 2009/2010 che si legge al vertice.
Il discutere è approvato all'unanimità.

Il presidente deve dare le redatte alle redatte 15-
Benevento, 2-07/09/09

IL SEGRETARIO
ENZO DI VITO

IL PRESIDENTE

DR. ANTONIO CARLISI



[Handwritten signature]